

1. CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 170 DELL'11 GIUGNO 2014

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - effetti della sentenza di rettificazione sul matrimonio preesistente - scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale- illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 - ill. cost. parziale consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell'istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010). Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell'art. 2 Cost. Tuttavia, non ne è possibile la *reductio ad legitimitatem* mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. Con questo principio la Corte ha dichiarato illegittimi gli articoli indicati nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, (che determina lo scioglimento automatico del matrimonio o l'automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio), autorizzi, se la coppia lo richiede, la persistenza di un rapporto che tuteli adeguatamente i diritti e obblighi di entrambi, con modalità che dovrà tuttavia essere il legislatore a stabilire.